

COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE

COMUNICATO UFFICIALE N° 011 del 06 Febbraio 2020

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile) Roberto Chiavenna, Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società), Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri)

RECLAMO: A.S. ORATORIO SAN BERNARDO ASD

CALCIO A 7 – OPEN A – GIRONE C

Gara: S. Bernardo A – ODB Castelletto del 15 Gennaio 2020

Comunicato Ufficiale n° 16 del 22 Gennaio 2020

La società AS Oratorio San Bernardo ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 16 del 22 Gennaio 2020 con la quale il Giudice Sportivo di Calcio a 7, con riferimento alla gara S. Bernardo A – ODB Castelletto disputata il giorno 15 Gennaio 2020 ha squalificato per 5 giornate il giocatore Fabio De Lazzari con la seguente motivazione: *“espulso per aver colpito in modo violento un avversario, mentre abbandonava il terreno di gioco manteneva un comportamento offensivo verso il DDG”*.

La Commissione rileva preliminarmente come il reclamo in oggetto sia stato inviato a mezzo posta elettronica in data 2.2.20, ovvero oltre il termine previsto dall’art. 41 del Regolamento di Giustizia (*“il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di affissione del comunicato ufficiale che contiene la delibera che si intende impugnare”*).

Considerato che la delibera impugnata è stata pubblicata il giorno 22.1.20, il termine per la sua impugnazione scadeva il 29.1.20, mentre il reclamo è stato inviato in data successiva.

Trattasi, questo, di vizio non sanabile (art. 46 Regolamento di Giustizia) tale da rendere inammissibile il reclamo, così impedendo alla Commissione di entrare nel merito dello stesso.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall’ A.S. Oratorio San Bernardo

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto
- di trattenere la tassa di reclamo versata

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 06 FEBBRAIO 2020